

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2022-443 del 01/02/2022
Oggetto	DPR N. 59/2013 E SMI - DITTA CAV. UMBERTO BOSCHI S.P.A. PER LO STABILIMENTO SITO IN COMUNE DI LESIGNANO DE' BAGNI (PR) VIA CAVO, 18 - ADOZIONE DI AUA - PRATICA SUAP 2019-137
Proposta	n. PDET-AMB-2022-478 del 01/02/2022
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma
Dirigente adottante	PAOLO MAROLI

Questo giorno uno FEBBRAIO 2022 presso la sede di P.le della Pace n° 1, 43121 Parma, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma, PAOLO MAROLI, determina quanto segue.

IL RESPONSABILE

VISTI:

- ✓ il D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59 e s.m.i., “Regolamento recante la disciplina dell’Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell’articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35”;
- ✓ l’articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. 59/2013 e s.m.i. che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell’Autorizzazione Unica Ambientale, che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell’articolo 7 del Decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, ovvero nella determinazione motivata di cui all’articolo 14-ter, comma 6-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. e la successiva Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13 con cui le funzioni precedentemente esercitate dalla Provincia di Parma – Servizio Ambiente sono state assegnate all’Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna (Arpae) – Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma operativa dal 1 gennaio 2016;
- ✓ la D.G.R. n. 1795 del 31 ottobre 2016 con cui la Regione Emilia-Romagna, in applicazione della sopra richiamata L.R. 13/2015 e ferme restando le indicazioni dettate dal D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59 e s.m.i., al suo Allegato L ha definito le modalità di svolgimento dei procedimenti di AUA;
- ✓ il D.Lgs 152/2006 e s.m.i.;
- ✓ la L. 241/1990 e s.m.i.;
- ✓ il Decreto Interministeriale 25/02/2016 n. 5046 del Ministero Politiche Agricole e Foreste;
- ✓ il D.P.R. 160/2010;
- ✓ il D.P.R. 19 ottobre 2011, n. 227;

- ✓ la L.R. 3/1999 e s.m.i.;
- ✓ la L.R. 5/2006;
- ✓ la L.R. 4/2007;
- ✓ la L.R. 21/2012;
- ✓ la D.G.R. 2236/2009 e s.m.i.;
- ✓ il “Piano di Tutela e Risanamento della Qualità dell’aria” approvato con Delibera del Consiglio Provinciale n. 29 del 28.03.2007;
- ✓ La Deliberazione Assembleare Progr. n.115 del 11/04/2017 “Approvazione del Piano Aria Integrato regionale”
- ✓ la Delibera di Giunta Regionale 1053/2003;
- ✓ la Delibera di Giunta Regionale 286/2005 e le successive linee guida della D.G.R. 1860/2006;
- ✓ il P.T.A. regionale approvato dall’Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna con Deliberazione n. 40 del 21 dicembre 2005;
- ✓ le norme di attuazione del P.T.C.P. della Provincia di Parma, variante approvata con Delibera di Consiglio Provinciale n. 118 del 22 dicembre 2008 quale “Approfondimento in materia di Tutela delle Acque”;
- ✓ la Delibera di Consiglio Provinciale n. 81/2013 del 18.12.2013 di indirizzo e approfondimento interpretativo degli artt. 6 e 17 delle norme tecniche di attuazione del P.T.C.P.-Variante in materia di Acque 2008 (scarichi dei reflui in area di ricarica diretta dei gruppi acquiferi C e A+B);
- ✓ la Delibera di Giunta Provinciale n. 251/2014 del 23.06.2014 contenente specificazioni e documento operativo sulla gestione delle acque di raffreddamento e relativo percorso autorizzativo (Autorizzazione Unica Ambientale – A.U.A.);
- ✓ la L. 26 ottobre 1995, n. 447, e s.m.i. “Legge quadro sull’inquinamento acustico”;
- ✓ la L.R. 9 maggio 2001, n. 15, e s.m.i. “Disposizioni in materia di inquinamento acustico”;
- ✓ la D.G.R. 673/2004 “Criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e della valutazione del clima acustico ai sensi della L.R. 9/05/01, n. 15 recante “Disposizioni in materia di inquinamento acustico””;
- ✓ la classificazione acustica comunale;

VISTO:

- ✓ l’incarico dirigenziale conferito con DDG n. 106/2018;

CONSIDERATO:

- la domanda trasmessa dal SUI di Lesignano de' Bagni con nota prot. n. 2187 del 19.03.2019 (acquisita da Arpae al prot. n. PG/2019/43875 del 19.03.2019), presentata dalla società CAV. UMBERTO BOSCHI S.P.A., nella persona del Sig. Umberto Boschi in qualità di Legale Rappresentante e Gestore, con sede legale nel comune di Felino (PR), in via Aldo Moro n. 3 – CAP 43035, e stabilimento ubicato nel comune di Lesignano de' Bagni (PR), in Via Cavo n. 18 - Fraz. San Michele Cavana – CAP 43037, per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi del DPR 13 marzo 2013 n. 59 con riferimento ai seguenti titoli:
 - **autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del titolo IV della Sezione II della Parte Terza del D.Lgs. 152/06 e smi**, per cui la Ditta ha chiesto il rinnovo senza modifiche di quanto in precedenza autorizzato;
 - **autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs. 152/06 e smi**, per cui la Ditta ha chiesto la modifica sostanziale;
 - **comunicazione o nulla osta in materia di impatto acustico di cui all'art. 8, commi 4 o 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447**, per cui la Ditta ha presentato una "Documentazione Previsionale di Impatto Acustico" firmata da un tecnico competente in acustica ambientale;

che l'attività industriale svolta nello stabilimento di cui sopra, sulla base di quanto dichiarato dalla Ditta nell'istanza AUA in esame, è quella di "Prosciuttificio industriale";

RILEVATO CHE:

- per poter istruire la pratica, Arpae SAC ha chiesto alcuni chiarimenti al SUAP territorialmente competente con nota prot. n. PG/2019/57150 del 09/04/2019, sollecitata con nota prot. n. PG/2019/130991 del 23/08/2019 e con nota prot. n. PG/2021/12022 del 26/01/2021 alle quali il SUAP ha risposto con nota acquisita a protocollo Arpae n. PG/2021/71099 del 05/05/2021 (prot. SUAP n. 3630 del 05/05/2021);
- che l'istanza alla data del 05/05/2021 risulta correttamente presentata;

RILEVATO inoltre:

nel merito della matrice scarichi idrici:

- che, come si legge nella documentazione pervenuta, l'istanza in esame riguarda un insediamento esistente in precedenza autorizzato allo scarico di acque reflue in corpo idrico superficiale (con Determinazione del Dirigente n. 3194 del 01.10.2010 rilasciata dalla Provincia di Parma) ed allo scarico in pubblica fognatura (con provvedimento del SUI Lesignano de' Bagni del 08.01.2013);
- che per quanto riguarda le autorizzazioni allo scarico sopra citate nella documentazione pervenuta si legge in particolare che *"...si richiamano le Istanze di Autorizzazione Unica Ambientale pratiche SUAP n. 74/2014 e n. 163/2014..."*;

- che con nota prot. n. 7881 del 25.09.2019 (prot. Arpae n. PG/148500 del 26.09.2019) il SUAP ha comunicato l'archiviazione delle pratiche SUAP 74/2014 e 163/2014 in quanto sostituite dall'istanza in esame (pratica SUAP 137/2019);
- che lo scarico in corpo idrico superficiale per cui è richiesta l'AUA in esame ricade in una zona indicata nella variante al PTCP approvata dalla Provincia di Parma con Delibera di Consiglio Provinciale n. 118 del 22.12.2008 quale "Approfondimento in materia di Tutela delle Acque" come "area di ricarica diretta dell'acquifero C, oltre B e A" (Tavv. 6 e 6/E – Carta degli indirizzi ed individuazione degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane, degli scarichi produttivi che recapitano in CIS, delle località che presentano scaricatori di piena e reti fognarie non trattate dalla pubblica depurazione;

nel merito delle emissioni in atmosfera:

- che, come si legge nella documentazione pervenuta, l'istanza in esame riguarda un insediamento esistente in precedenza autorizzata alle emissioni in atmosfera con Provvedimento unico del SUAP del Comune di Lesignano de' Bagni del 14 gennaio 2013 in riferimento alla pratica SUAP 322/2012;
- che per quanto riguarda le autorizzazioni alle emissioni in atmosfera sopra citata nella documentazione pervenuta si legge in particolare che "...si richiamano le Istanze di Autorizzazione Unica Ambientale pratiche SUAP n. 74/2014 e n. 163/2014...";
- che con nota prot. n. 7881 del 25.09.2019 (prot. Arpae n. PG/148500 del 26.09.2019) il SUAP ha comunicato l'archiviazione delle pratiche SUAP 74/2014 e 163/2014 in quanto sostituite dall'istanza in esame (pratica SUAP 137/2019);

VISTI:

i seguenti pareri pervenuti e la relazione tecnica di Arpae Area Prevenzione Ambientale Ovest (Arpae-ST) Sede di Parma a seguito di specifiche richieste di Arpae SAC di Parma con note prot. PG/2021/80760 del 21/05/2021 e prot. n. PG/2021/80783 del 21/05/2021:

- il parere in merito alle matrici scarichi idrici e rumore del Comune di Lesignano de' Bagni del 05/05/2021 prot. n. 3630, acquisito a protocollo Arpae PG/2021/71099 del 05/05/2021;
- il parere favorevole per quanto di competenza espresso da IRETI SPA prot. n. 10766 del 20/05/2021, acquisito a protocollo Arpae n. PG/2021/80118 del 20/05/2021, allegato alla presente quale parte integrante (Allegato 1);
- la richiesta di integrazioni di Arpae SAC prot. n. PG/2021/101560 del 29/06/2021, formulata a fronte di quanto richiesto da Arpae ST con nota prot. n. PG/2021/98220 del 23/06/2021;
- le integrazioni fornite dalla Ditta e trasmesse dal SUAP in data 11/08/2021 prot. n. 6787 ed acquisite a protocollo Arpae PG/2021/126505 del 12/08/2021, nelle quali si legge in particolare che "...non è possibile tecnicamente modificare tutta la rete di raccolta degli scarichi di condensa (...) si è cercato, come richiesto

da ARPAE, di far defluire gli scarichi delle condense interne nella rete fognaria anziché in acque superficiali. Tale soluzione è stata possibile per alcuni singoli scarichi di condensa come indicato nella planimetria dello schema fognario (...) I reflui industriali originati dalla condensa defluiscono come in precedenza nel collettore di scarico delle acque bianche, ad eccezione di alcuni scarichi per i quali è stato possibile collegarli alla rete fognaria delle acque di lavorazione...”;

- le richieste di pareri definitivi e relazione tecnica definitiva formulate da Arpae SAC con nota prot. n. PG/2021/136168 del 03/09/2021 e PG/2021/136178 del 03/09/2021;
- il parere favorevole per quanto di competenza espresso da AUSL Dipartimento di Sanità pubblica prot. n. 65307 del 27/09/2021, acquisito a protocollo Arpae n. PG/2021/148806 del 28/09/2021, allegato alla presente quale parte integrante (Allegato 2);
- il parere del Comune di Lesignano de' Bagni in merito alle matrici scarichi idrici e rumore del 01/10/2021 prot. n. 8223, acquisito a protocollo Arpae PG/2021/152287 del 04/10/2021, allegato alla presente quale parte integrante (Allegato 3);
- le integrazioni volontarie fornite dalla Ditta e trasmesse dal SUAP in data 19/10/2021 prot. n. 8695 ed acquisito a protocollo Arpae PG/2021/161035 del 19/10/2021 e trasmesse ad Arpae ST da Arpae SAC con nota PG/2021/164671 del 26/10/2021;
- il parere del Comune di Lesignano de' Bagni in merito alle emissioni in atmosfera del 21/12/2021 prot. n. 10670 ed acquisito a protocollo Arpae PG/2021/195880 del 21/12/2021, allegata alla presente per costituirne parte integrante (Allegato 4);
- la relazione tecnica di Arpae ST di Parma prot. n. PG/2022/7297 del 18/01/2022, allegata alla presente per costituirne parte integrante (Allegato 5);

RITENUTO sulla base dell'istruttoria condotta e agli atti che non sussistono condizioni ostative all'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale di cui all'oggetto;

CONSIDERATO che il provvedimento conclusivo nel quale confluisce l'Autorizzazione Unica Ambientale, che adotta Arpae Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma quale autorità competente, è di competenza del SUAP e costituisce, ad ogni effetto titolo unico, e sostituisce tutti i titoli abilitativi settoriali in materia ambientale precedentemente in essere contemplati nell'istanza di AUA;

DETERMINA

DI ADOTTARE

per quanto di competenza, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 comma 5 del DPR n. 59/2013 e s.m.i., l'Autorizzazione Unica Ambientale a favore della Ditta CAV. UMBERTO BOSCHI S.P.A., nella persona del Sig. Umberto Boschi in qualità di Legale Rappresentante, con sede legale nel comune di Felino (PR), in via Aldo Moro n. 3 – CAP 43035, e

stabilimento ubicato nel comune di Lesignano de' Bagni (PR), in Via Cavo n. 18 - Fraz. San Michele Cavana – CAP 43037, relativamente all'esercizio dell'attività di "Prosciuttificio industriale", comprendente i seguenti titoli abilitativi come da istanza A.U.A. pervenuta:

- autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del titolo IV della Sezione II della Parte Terza del D.Lgs. 152/06 e s.m.i, per lo scarico di competenza di Arpae Emilia-Romagna – SAC di Parma identificato con la sigla "S" nella documentazione pervenuta come di seguito richiamato;
- autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del titolo IV della Sezione II della Parte Terza del D.Lgs. 152/06 e s.m.i, per lo scarico di competenza comunale di acque reflue industriali in pubblica fognatura indicato con la sigla "S1" nella documentazione pervenuta;
- autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs.152/06 e s.m.i.);
- comunicazione o nulla osta in materia di impatto acustico (di cui all'art. 8, commi 4 o 6, della L. 447/1995);

STABILISCE DI SUBORDINARE il presente atto:

per lo scarico idrico in corpo idrico superficiale, di specifica competenza di Arpae Emilia-Romagna – SAC di Parma, come di seguito individuato:

Scarico S (originato dai contributi "S2" ed "S3", come indicato nella documentazione d'istanza):

- tipo di reflu scaricato: acque reflue industriali di condensa provenienti dagli impianti di raffrescamento dei locali di lavorazione della carne, unitamente ad acque di origine meteorica dichiarate non soggette a trattamento; le reti fognarie risultano comunque dotate di impianti di dissabbiatura e disoleazione;
- corpo idrico ricettore: T. Parma;
- bacino: T. Parma;
- portata media: 0,0067 mc/s (contributo S2) e 0,0026 mc/s (contributo S3);
- portata massima: 0,0034 mc/s (contributo S2) e 0,0052 mc/s (contributo S3);

al rispetto rigoroso da parte del legale rappresentante e gestore per l'esercizio dell'attività oggetto del presente atto delle indicazioni, disposizioni, prescrizioni, condizioni e considerazioni riportate nel parere AUSL prot. n. 65307 del 27/09/2021 (Allegato 2) e nella relazione tecnica di Arpae - Area Prevenzione Ambientale Ovest di Parma prot. n. PG/2022/7297 del 18.01.2022 (Allegato 5), che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto, nonché al rispetto delle seguenti disposizioni:

1. in considerazione del fatto che lo scarico in esame ricade in area di ricarica diretta dei gruppi acquiferi C e A+B dovranno porsi in essere tutte le iniziative necessarie al fine di convogliare gli scarichi industriali esistenti nelle reti fognarie urbane ovvero in zone meno vulnerabili, nel rispetto dei disposti dell'art. 6 dell'Allegato 4 alle Norme del PTCP della Provincia di Parma, variante approvata con delibera di Consiglio Provinciale n. 118 del 22.12.2008. A tal fine, entro 60 giorni dal ricevimento del provvedimento finale del SUAP, il Titolare dello scarico provvederà a fornire una relazione in merito alla possibilità di smaltire come rifiuto liquido le acque reflue industriali di condensa;
2. i reflui dello scarico dovranno essere immessi nel corpo idrico ricettore sopra identificato nel rispetto dello stesso e dell'ambiente circostante;
3. la rete interna di scarico dovrà mantenere caratteristiche costruttive e di conservazione tali da assicurare la migliore funzionalità e da evitare fenomeni di inquinamento delle falde. Contestualmente alla domanda di rinnovo, il Titolare dell'AUA dovrà presentare una dettagliata relazione attestante lo stato delle condotte. In ogni caso ogni intervento previsto e/o programmato dovrà essere conforme alla documentazione tecnica presentata presso gli uffici;
4. lo scarico dovrà essere in ogni momento accessibile in corrispondenza o in prossimità del punto di immissione nel corpo idrico recettore ed attrezzato per consentire il controllo ed il campionamento delle acque reflue da parte dell'Autorità Competente, inoltre dovrà essere compatibile con il regime idraulico del ricettore, dovrà garantire la tutela dell'ecosistema acquatico dello stesso, non dovrà creare nel medesimo condizioni di erosione o di ristagno per difficoltà di deflusso;
5. qualora lo scarico dovesse assumere caratteristiche qualitativamente o quantitativamente diverse da quelle qui autorizzate, è fatto obbligo, prima dell'attivazione di tali interventi, della presentazione di una richiesta di modifica dell'AUA, ai sensi dell'art. 6 del DPR 59/2013 e smi, con allegato l'aggiornamento della documentazione tecnica presentata a corredo della presente autorizzazione;
6. il Titolare dello scarico provvederà ad effettuare 1 (una) autoanalisi all'anno per lo scarico S1. Il relativo verbale di prelievo ed il conseguente rapporto di prova certificato, rilasciato da laboratorio abilitato, dovranno essere conservati presso l'attività il cui scarico è autorizzato, a disposizione degli Organi di controllo. Nel caso si fosse impossibilitati all'esecuzione di tali autocontrolli, questo andrà adeguatamente comunicato ad Arpae;
7. la Ditta dovrà garantire la regolare gestione e manutenzione della rete fognaria, dei sistemi di trattamento e dello scarico. Inoltre la Ditta dovrà mantenere presso l'attività il cui scarico è autorizzato, a disposizione degli Organi di controllo, un apposito registro indicante per ciascun singolo intervento di gestione, monitoraggio, manutenzione ordinaria periodica e/o straordinaria effettuato sulla rete fognaria e sullo scarico:
 - a) cause, procedure e obiettivi con indicazione del personale (interno o esterno) cui l'intervento è stato affidato;
 - b) date di inizio e fine dell'intervento.

Si precisa che detto registro dovrà essere mantenuto presso l'attività per tutta la durata dell'autorizzazione allo scarico e per un ulteriore anno;

8. la Ditta dovrà redigere una relazione riassuntiva annuale, firmata dal responsabile tecnico e dal Titolare dello scarico, riguardante il funzionamento degli impianti di depurazione e gli interventi compiuti nel corso dell'anno precedente nonché il quantitativo e la destinazione degli eventuali fanghi o comunque residui di depurazione prodotti. Tale relazione dovrà essere puntualmente inserita nel registro di manutenzione/gestione oppure, in alternativa a tale inserimento, la Ditta potrà indicare direttamente in tale registro, in modo chiaro e dettagliato, le operazioni effettuate. In ogni caso il registro dovrà comunque contenere copia dell'attestato di trasporto e consegna a smaltimento degli eventuali rifiuti di depurazione prodotti e smaltiti;
9. lo scarico dovrà essere posto in completa sicurezza da eventi alluvionali e/o di esondazione nel rispetto dei diritti di terzi. Appena conseguita la concessione, così come prevista dalla normativa vigente, il Titolare dello scarico, dovrà far pervenire ad Arpae – SAC di Parma una dichiarazione sostitutiva di certificazione o di atto notorio ai sensi del DPR 445/2000 e smi riportante gli estremi di tale provvedimento;
10. il Titolare dello scarico provvederà a fornire, entro 60 giorni dal ricevimento del provvedimento finale del SUAP, elementi documentali (atto di concessione, istanza di concessione, nulla osta) relativi all'occupazione delle aree demaniali eventualmente interessate dallo scarico dei reflui in esame;
11. in caso si verificano imprevisti tecnici, malfunzionamenti o disservizi alla rete fognaria e/o agli impianti di trattamento dovrà esserne data immediata comunicazione, ad Arpae – SAC di Parma e Area Prevenzione Ambientale Ovest di Parma indicando le cause dell'imprevisto, gli interventi che si intendono porre in essere ed i tempi necessari per il ripristino dello stato di normale funzionamento; dovrà essere altresì data immediata comunicazione ai medesimi Enti sopraindicati dell'avvenuto ripristino dello scarico alle condizioni a regime;
12. nel rispetto dell'art. 9 dell'Allegato 4 alle Norme del PTCP della Provincia di Parma, variante approvata con delibera di Consiglio Provinciale n.118 del 22.12.2008, nelle aree di ricarica diretta dei gruppi acquiferi C e A+B non sono ammessi nuovi depositi e stoccaggi di rifiuti, così come definiti dalle specifiche normative di riferimento vigenti. Nel caso di depositi e stoccaggi di rifiuti esistenti, dovranno essere rispettati i disposti del secondo capoverso dell'art. 9 sopracitato;
13. la gestione delle acque meteoriche di dilavamento dei piazzali, parcheggi e cortili di pertinenza dell'azienda dovrà avvenire nel rispetto di quanto disposto al punto A.1 della Delibera di Giunta Regionale n. 1860 del 18.12.2006. In caso di modifiche in merito alla gestione delle acque meteoriche di dilavamento dei piazzali, dovrà pervenire da parte della Ditta una relazione riguardante l'attuale assetto e gestione delle acque meteoriche di dilavamento dei piazzali, parcheggi e cortili di pertinenza dell'azienda, considerando attentamente gli specifici scarichi, la loro destinazione finale e la caratterizzazione delle attività che si esercitano sugli stessi areali

(piazzali e cortili) anche valutando un eventuale sistema di trattamento depurativo delle medesime acque meteoriche di dilavamento sulla base della normativa vigente;

per lo scarico idrico in pubblica fognatura, di specifica competenza comunale, al rispetto rigoroso da parte del legale rappresentante e gestore per l'esercizio dell'attività oggetto del presente atto delle indicazioni, disposizioni, prescrizioni, condizioni e considerazioni riportate nel parere di Ireti SpA prot. n. 10766 del 20/05/2021 (Allegato 1), nel parere di AUSL prot. n. 65307 del 27/09/2021 (Allegato 2) e nel parere del Comune di Lesignano de' Bagni prot. n. 8223 del 01/10/2021 (Allegato 3), che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;

per le emissioni in atmosfera al rispetto di tutti i valori minimi di emissione stabiliti direttamente dalla normativa statale emanati ai sensi dell'art. 271 commi 1), 2), 3), 4), 5), del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i. e previsti dalla DGR 2236/2009 e s.m.i., nonché al rispetto rigoroso da parte del gestore per l'esercizio dell'attività oggetto del presente atto delle indicazioni, disposizioni, prescrizioni, condizioni e considerazioni riportate nella relazione tecnica di Arpae – ST prot. n. PG/2022/7297 del 18/01/2022 che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, nonché al rispetto delle seguenti prescrizioni::

- per le emissioni E5 ed E6 la messa in esercizio dell'impianto (accensione dell'impianto) deve essere comunicata ad Arpae APA, Arpae SAC e Comune con un anticipo di 15 giorni;
- i dati relativi al periodo rappresentativo delle condizioni di esercizio dell'impianto originanti le emissioni E5 ed E6, dovranno essere inviati ad Arpae - Area Prevenzione Ambientale Ovest sede di Parma entro 30 giorni dalla data di messa a regime e non oltre;
- **il termine ultimo per la comunicazione ad Arpae - Area Prevenzione Ambientale Ovest sede di Parma dei dati relativi al periodo rappresentativo delle condizioni di esercizio dell'impianto originante le emissioni E5 ed E6 è fissato ad un anno dalla data di emissione dell'atto autorizzativo finale del procedimento unico del SUAP;**
- decorso inutilmente il termine ultimo per la comunicazione dei dati relativi al periodo rappresentativo delle condizioni di esercizio degli impianti sopra indicati senza che la Ditta in oggetto abbia realizzato completamente gli impianti autorizzati e, conseguentemente, non abbia attivato tutte o alcune delle suddette emissioni, il presente **si intende decaduto** ad ogni effetto di legge relativamente alla parte dello stabilimento non realizzata e alle relative emissioni non attivate;
- resta fermo quanto disposto dall'art.271 comma 7-bis del D.Lgs.152/2006 e dal comma 7 dell'art. 3 del D.Lgs 102/2020;

Prescrizioni e considerazioni di carattere generale.

- si precisa che i parametri da controllare, utilizzando i metodi specificati nella tabella che segue, sono quelli degli inquinanti citati nella relazione tecnica di ARPAE – ST prot. n. PG/2022/7297 del 18/01/2022 allegata al presente atto;
- i camini di emissione devono essere numerati ed identificati univocamente (con scritta indelebile o apposita cartellonistica) e devono essere dotati di prese di misura posizionate e dimensionate in accordo con quanto specificatamente indicato dal metodo UNI EN 15259:2008 e per quanto riguarda l'accessibilità devono essere garantite le norme di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.;
- per la verifica dei limiti di emissione sopra indicati devono essere utilizzati i seguenti metodi di prelievo ed analisi:

Metodi manuali e automatici di campionamento e analisi di emissioni

Parametro/Inquinante	Metodi di misura
Criteri generali per la scelta dei punti di misura e campionamento	UNI EN 15259:2008
Portata volumetrica, Temperatura e pressione di emissione	UNI EN ISO 16911-1:2013 (*) (con le indicazioni di supporto sull'applicazione riportate nelle linee guida CEN/TR 17078:2017); UNI EN ISO 16911-2:2013 (metodo di misura automatico)
Ossigeno (O ₂)	UNI EN 14789:2017 (*); ISO 12039:2019 (Analizzatori automatici: Paramagnetico, celle elettrochimiche, Ossidi di Zirconio, etc.)
Anidride Carbonica (CO ₂)	ISO 12039:2019 Analizzatori automatici (IR, etc)
Umidità – Vapore acqueo (H ₂ O)	UNI EN 14790:2017 (*)
Polveri totali (PTS) o materiale particellare	UNI EN 13284-1:2017 (*); UNI EN 13284-2:2017 (Sistemi di misurazione automatici); ISO 9096:2017 (per concentrazioni > 20 mg/m ³)
Polveri PM ₁₀ e/o PM _{2,5} (determinazione della	UNI EN ISO 23210:2009 (*); VDI 2066 parte 10;

concentrazione in massa)	US EPA 201-A
Silice libera cristallina (SiO ₂)	UNI 11768:2020
Fibre di amianto	UNI ISO 10397:2002; D.Lgs 114/95 (allegato A)
Sostanze alcaline	Campionamento UNI EN 13284-1: 2017 + analisi NIOSH 7401
Nebbie d'olio	Campionamento UNI EN 13284-1:2017 + analisi UNICHIM 759; Campionamento UNI EN 13284-1:2017 + analisi NIOSH 5026; Campionamento UNI EN 13284-1:2017 + analisi UNI EN ISO 16703:2011
Metalli (antimonio Sb, arsenico As, cadmio Cd, cromo Cr, cobalto Co, rame Cu, piombo Pb, manganese Mn, nichel Ni, tallio Tl, vanadio V, zinco Zn, boro B, etc.)	UNI EN 14385:2004 (*); ISTISAN 88/19 + UNICHIM 723; US EPA Method 29
Cromo VI	Campionamento UNI EN 14385:2004 + NIOSH 7600 (**); Campionamento UNI EN 14385:2004 + NIOSH 7605 (**); US EPA Method 61
Mercurio Totale (Hg)	UNI EN 13211-1:2003 (*); UNI CEN/TS 17286/2019; UNI EN 14884:2006 (metodo di misura automatico)
Monossido di Carbonio (CO)	UNI EN 15058:2017 (*); ISO 12039:2019 Analizzatori automatici (IR, celle elettrochimiche etc.)
Ossidi di Zolfo (SO _x) espressi come SO ₂	UNI EN 14791:2017 (*); UNI CEN/TS 17021:2017 (*) (analizzatori automatici: celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR); ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all.1)
Ossidi di Azoto (NO _x) espressi	UNI EN 14792:2017 (*);

come NO ₂	ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all. 1); ISO 10849 (metodo di misura automatico); Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR)
Protossido di Azoto (N ₂ O)	UNI EN ISO 21258:2010
Acido Cloridrico (HCl) Cloro e suoi composti inorganici espressi come HCl	UNI EN 1911:2010 (*); UNI CEN/TS 16429:2013 (metodo di misura automatico); ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all.2)
Acido Fluoridrico (HF) Fluoro e suoi composti inorganici espressi come HF	ISO 15713:2006 (*); UNI 10787:1999; ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all. 2)
Acidi inorganici volatili: Acido Nitrico (HNO ₃) Acido Bromidrico (HBr), Bromo e suoi composti inorganici espressi come HBr	ISTISAN 98/2 (estensione del DM 25/08/2000 all. 2 ad Ac. Nitrico e Ac. Bromidrico)
Acido Solforico e suoi sali, espressi come H ₂ SO ₄	Campionamento UNI 10787:1999 + analisi ISTISAN 98/2 (estensione del DM 25/08/2000 all. 2 per Ac. Solforico)
Acido Fosforico, Fosfati e suoi composti inorganici espressi come H ₃ PO ₄	Campionamento UNI 10787:1999 + analisi ISTISAN 98/2 (estensione del DM 25/08/2000 all. 2 per Ac. Fosforico); Campionamento UNI 10787:1999 + analisi APAT CNR IRSA 4110 A1
Acido Cianidrico e cianuri inorganici (espressi come HCN)	US EPA OTM-29:2011; CARB 426:1987; NIOSH 7904 (**) con campionamento isocinetico; Campionamento UNI 10787:1999 + analisi ISTISAN 98/2 (estensione del DM 25/08/2000 all. 2)
Acido Solfidrico (H ₂ S)	US EPA Method 15 (*); US EPA Method 16 (*); UNICHIM 634:1984;

	UNI 11574/2015;
Ammoniaca	US EPA CTM-027; UNI EN ISO 21877:2020(*) UNICHIM 632:1984
Composti Organici Volatili espressi come Carbonio Organico Totale (COT)	UNI EN 12619:2013(*)
Metano (CH ₄)	UNI EN ISO 25140:2010; UNI EN ISO 25139:2011
Composti Organici Volatili espressi come Carbonio Organico Totale (COT) con esclusione del Metano	UNI EN 12619:2013 + UNI EN ISO 25140:2010
Composti Organici Volatili (COV) (determinazione dei singoli composti)	UNI CEN/TS 13649:2015 (*)
Benzene	UNI CEN/TS 13649:2015
Microinquinanti Organici: Diossine e Furani (PCDD+PCDF)	UNI EN 1948-1,2,3:2006 (*)
Microinquinanti Organici: Policlorobifenili (PCB)	UNI EN 1948-4:2014 (*)
Microinquinanti Organici: Idrocarburi Policiclici Aromatici (IPA)	ISO 11338-1 e 2:2003 (*); Campionamento UNI EN 1948-1 + analisi ISTISAN 97/35; DM 25/08/2000 n. 158 All. 3 (ISTISAN 97/35)
Ammine alifatiche	NIOSH 2010 (**); Campionamento UNI EN ISO 21877 + analisi US EPA 5021A+8260C (oppure APAT CNR IRSA 5020)
Ammine aromatiche	NIOSH 2002 (**); Campionamento UNI EN ISO 21877 + analisi US EPA 3510C+8270E

Aldeidi	<p>CARB 430:1991;</p> <p>Campionamento US EPA SW-846 Test Method 0011 + analisi EPA 8315A;</p> <p>US EPA-TO11 A (**);</p> <p>NIOSH 2016 (**);</p> <p>Campionamento US EPA 323 + analisi APAT CNR IRSA 5010 B1 o B2 + US EPA TO-11A;</p> <p>UNI CEN/TS 17638:2021 + analisi APAT CNR IRSA 5010 B1 o B2 + US EPA TO-11A</p>
Formaldeide	<p>US EPA Method 323;</p> <p>US EPA 316;</p> <p>US EPA-TO11 A (**);</p> <p>NIOSH 2016 (**);</p> <p>UNI CEN/TS 17638:2021 (*)</p>
Fenoli	<p>Campionamento US EPA CTM-032 + analisi US EPA 3510 + analisi US EPA 8270;</p> <p>Campionamento UNI 10787 + analisi US EPA 3510 + analisi US EPA 8270;</p> <p>UNICHIM 504:1980 (**);</p> <p>OSHA 32 (**);</p> <p>NIOSH 2546 (**);</p>
Acidi Organici	<p>NIOSH 2011 (**) (Acido Formico);</p> <p>NIOSH 1603 (**) (Acido Acetico);</p> <p>Campionamento UNI 10787 + analisi US EPA 3510 + analisi US EPA 8270</p>
Ftalati	<p>OSHA 104 (**);</p> <p>Campionamento UNI EN 13284-1:2017 + analisi NIOSH 5020</p>
Isocianati	<p>US EPA CTM 36 + 36A;</p> <p>UNICHIM 488:1979 (**);</p> <p>UNICHIM 429 (**);</p> <p>UNI ISO 16702:2010 (**);</p>

Glicoli	Campionamento UNI EN 13284-1:2017 + analisi NIOSH 5523; NIOSH 5523 (**); Campionamento US EPA 316 + analisi UNICHIM 1367:1999
Cloruro di vinile (cloroetene)	UNI CEN/TS 13649:2015; US EPA 106
Ozono (come Ossidanti Totali in aria)	OSHA ID-214 (**)
Ossido di etilene	UNICHIM 1580:01(**); NIOSH 1614 (**); NIOSH 3702(**); NIOSH 3800(**)
Furfurolo, furfurale, aldeide furanica	UNI CEN/TS 13649:2015; US EPA-TO11 A (**); NIOSH 2016 (**); Campionamento US EPA 323 + analisi APAT CNR IRSA 5010 B1 o B2 + US EPA TO-11A
Concentrazione di Odore (in Unità Olfattometriche/m3)	UNI EN 13725:2004
Assicurazione di Qualità dei sistemi di monitoraggio delle emissioni	UNI EN 14181:2015

(*) I metodi contrassegnati sono da ritenere metodi di riferimento e devono essere obbligatoriamente utilizzati per le verifiche periodiche previste sui Sistemi di Monitoraggio delle Emissioni (SME) e sui Sistemi di Analisi delle Emissioni (SAE). Nei casi di fuori servizio di SME o SAE, l'eventuale misura sostitutiva dei parametri e degli inquinanti è effettuata con misure discontinue che utilizzano i metodi di riferimento.

(**) I metodi contrassegnati non sono espressamente indicati per Emissioni/Flussi convogliati, poiché il campo di applicazione risulta essere per aria ambiente o ambienti di lavoro. Tali metodi pertanto potranno essere utilizzati nel caso in cui l'emissione sia assimilabile ad aria ambiente per temperatura ed umidità. Nel caso l'emissione da campionare non sia assimilabile ad aria ambiente dovranno essere utilizzati necessariamente metodi specifici per Emissioni/Flussi convogliati; laddove non siano

disponibili metodi specifici per Emissioni/Flussi convogliati, invece, potranno essere utilizzati metodi adeguati ad emissioni assimilabile ad aria ambiente, adottando gli opportuni accorgimenti tecnici in relazione alla caratteristiche dell'emissione.

Per gli inquinanti riportati, potranno inoltre essere utilizzate le seguenti metodologie di misurazione:

- metodi indicati dall'ente di normazione come sostitutivi dei metodi riportati nella tabella precedente;
- altri metodi emessi successivamente da UNI e/o EN specificatamente per la misura in emissione da sorgente fissa degli inquinanti riportati nella medesima tabella.

Ulteriori metodi, diversi da quanto sopra indicato, compresi metodi alternativi che, in base alla norma UNI EN 14793 "Dimostrazione dell'equivalenza di un metodo alternativo ad un metodo di riferimento", dimostrano l'equivalenza rispetto ai metodi indicati in tabella, possono essere ammessi solo se preventivamente concordati con l'Autorità Competente (Arpae SAC), sentita l'Autorità Competente per il controllo (Arpae APA) e successivamente al recepimento nell'atto autorizzativo.

I valori limite di emissione degli inquinanti, se non diversamente specificato, si intendono sempre riferiti a gas secco, alle condizioni di riferimento di 0°C e 0,1013 MPa e al tenore di Ossigeno di riferimento qualora previsto;

I valori limite di emissione si applicano ai periodi di normale funzionamento dell'impianto, intesi come i periodi in cui l'impianto è in funzione con esclusione dei periodi di avviamento e di arresto e dei periodi in cui si verificano anomalie o guasti tali da non permettere il rispetto dei valori stessi. Il gestore è comunque tenuto ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento e di arresto;

la valutazione di conformità delle emissioni convogliate in atmosfera deve essere svolta con riferimento a un campionamento della durata complessiva di un'ora possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose

I risultati analitici dei controlli/autocontrolli eseguiti devono riportare l'indicazione del metodo utilizzato e dell'incertezza di misura al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso. Qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente dal laboratorio che esegue il campionamento e la misura: essa non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche, Manuale Unichim n. 158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni". Tali documenti indicano per metodi di campionamento e analisi di tipo manuale un'incertezza estesa non superiore al 30% del risultato e per metodi automatici un'incertezza estesa non superiore al 10% del risultato. Sono fatte salve valutazioni su metodi di campionamento e analisi caratterizzati da incertezze di entità maggiore, preventivamente esposte/discusse con l'autorità di controllo;

Relativamente alle misurazioni periodiche, il risultato di un controllo è da considerare superiore al valore limite autorizzato con un livello di probabilità del 95%, quando l'estremo inferiore dell'intervallo di confidenza della misura (corrispondente al "Risultato Misurazione" previa detrazione di "Incertezza di Misura") risulta superiore al valore limite autorizzato;

Le difformità accertate tra i valori misurati nei monitoraggi di competenza del gestore e i valori limite prescritti, devono essere gestite in base a quanto disposto dall'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006. In particolare devono essere dal gestore specificatamente comunicate al SAC ed al ST entro 24 ore dall'accertamento ed il gestore deve, comunque, procedere al ripristino della conformità nel più breve tempo possibile. I referti analitici relativi all'esecuzione dei controlli alle emissioni, potranno essere ritenuti conformi ed accettati solamente se, oltre che essere redatti da soggetto o laboratorio abilitato all'esercizio, saranno relativi ad una sola emissione contraddistinta dalla sua specifica denominazione e numero progressivo ad essa assegnata e riporteranno obbligatoriamente:

1. L'identificazione e denominazione e/o ragione sociale Ditta/Azienda.
2. Lo stabilimento presso il quale sono siti gli impianti.
3. Il tipo di attività svolta.
4. La data, l'ora di inizio e fine del prelievo.
5. L'impianto, le linee produttive e/o le fasi lavorative interessate alla sorgente emissiva, definite e specificate in riferimento alle condizioni di marcia e/o utilizzo in riferimento alla condizioni di esercizio verificate dagli operatori addetti al controllo durante le operazioni di campionamento e/o misura.
6. Descrizione del tipo, stato di funzionamento e di manutenzione dell'insieme delle apparecchiature, installazioni o dispositivi atti alla captazione ed al contenimento degli inquinanti.
7. La composizione del fluido emesso (O₂%, CO₂%, CO%, H₂O%), la temperatura media ambiente registrata durante il prelievo, la temperatura media della sezione di prelievo, la portata .
8. I risultati analitici delle sostanze inquinanti, riportati alle condizioni richieste e/o prescritte, associati alle relative accuratezze e/o scostamenti/ripetibilità effettivamente riscontrate.
9. I metodi di campionamento ed analisi utilizzati.
10. Le informazioni sull'accesso in sicurezza della presa di misura disposte dal responsabile del servizio di prevenzione e protezione Aziendale, secondo quanto previsto dalle norme vigenti in materia di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro.
11. Firma e timbro del professionista abilitato.

I referti analitici relativi all'esecuzione dei controlli alle emissioni dovranno essere accompagnati da nota e/o giudizio finale sulla valutazione dei risultati anche relativamente alla verifica del rispetto o meno del valore limite di emissione fissato nell'autorizzazione rilasciata od a quanto altrimenti stabilito.

Dovrà essere predisposto un registro di autocontrollo (se non già presente) che imponga al responsabile dell'impianto, di tenere nota delle operazioni di manutenzione, dell'effettuazione degli accertamenti analitici, del loro esito allegando i certificati analitici, della quantità annua di indicatori di attività indicati nel Resoconto catasto emissioni, all'interno della relazione tecnica.

Il registro con pagine numerate deve essere presentato all'Ente di controllo prima del primo aggiornamento, che provvederà a timbrarlo e vidimararlo. Il registro dovrà essere aggiornato da parte della ditta con cadenza almeno

annuale e conservato presso l'impianto a disposizione delle autorità preposte al controllo. La documentazione di riferimento per la creazione del registro è disponibile per il download al seguente indirizzo web:

https://www.arpae.it/cms3/documenti/parma/sportello/emissioni_atmosfera/Registro.pdf

Prescrizioni in caso di guasti e anomalie

Al verificarsi di una anomalia o un guasto tali da non permettere il rispetto dei valori limite di emissione, l'Autorità Competente (Arpae) deve essere informata entro otto ore successive, fermo restando l'obbligo del gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile. Il Gestore deve comunque sospendere immediatamente l'esercizio dell'impianto se l'anomalia o il guasto può determinare il superamento di valori limite di sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o di sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate, come individuate dalla parte II dell'Allegato I alla parte quinta del DLgs 152/2006, nonché in tutti i casi in cui si possa determinare un pericolo per la salute umana.

Resta comunque fermo quant'altro previsto dalla normativa Statale o Regionale vigente.

per il rumore al rispetto rigoroso da parte del gestore per l'esercizio dell'attività oggetto del presente atto delle indicazioni, disposizioni, prescrizioni, condizioni e considerazioni eventualmente riportate nel parere del Comune di Lesignano de' Bagni del 01/10/2021 prot. n. 8223 e nel parere di AUSL Dipartimento di Sanità pubblica prot. n. 65307 del 27/09/2021, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.

La non ottemperanza delle disposizioni del presente comporta le sanzioni previste per legge.

Dalla data di emissione del provvedimento unico, nel quale confluirà questo atto, da rilasciarsi da parte del SUAP del Comune di Lesignano De' Bagni si riterranno decaduti i titoli abilitativi ambientali rilasciati e da questo atto ricompresi.

Il presente atto si intende accordato, fatti salvi i diritti di terzi, e sotto l'osservanza di tutte le disposizioni vigenti in materia di scarichi idrici, emissioni in atmosfera e acustica. Sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti. Per quanto riguarda gli aspetti pianificatori e progettuali dell'impianto in esame, si rimanda ai rispettivi provvedimenti e pareri di competenza.

Il presente atto è endoprocedimentale e non ha effetto se non compreso nel provvedimento finale rilasciato dal SUAP del Comune di Lesignano De' Bagni. L'AUA esplica i suoi effetti, pertanto, dal rilascio del suddetto provvedimento finale e per 15 anni. L'eventuale richiesta di rinnovo dell'AUA dovrà essere presentata ai sensi dei commi 1 e 2 dell'art. 5 del DPR n. 59/2013 e s.m.i..

Il presente atto è trasmesso al SUAP del Comune di Lesignano de' Bagni, che provvede al rilascio del provvedimento finale al Richiedente e alla trasmissione tempestiva in copia ad Arpae Emilia-Romagna Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma, Comune di Lesignano de' Bagni, AUSL Dipartimento di Sanità pubblica e IRETI SPA.

Arpae Emilia-Romagna Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma non si assume alcuna responsabilità a seguito di prescrizioni, indicazioni, condizioni non note formulate e rilasciate da altri Enti/Organi che potrebbero comportare interpretazioni e/o incoerenze con quanto rilasciato da Arpae Emilia-Romagna Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma.

Il presente atto è rilasciato esclusivamente al SUAP del Comune di Lesignano de' Bagni all'interno del procedimento per il rilascio dell'AUA.

Il Responsabile del presente endo - procedimento amministrativo, per l'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale di cui al D.P.R. 59/13 è Paolo Maroli.

Istruttore di riferimento Silvia Spagnoli

Rif. Sinadoc: 2019/9692

Il Responsabile del Servizio
Autorizzazioni e Concessioni di Parma
Paolo Maroli

(documento firmato digitalmente)

Allegato 1

Parma 20/05/2021

Spett.le SUAP
Comune di Lesignano
protocollo@postacert.comune.lesignano-
debagni.pr.it

Protocollo RT010766-2021-P

Spett.le Comune di
LESIGNANO DE BAGNI
Servizio Ufficio Ambiente
protocollo@postacert.comune.lesignano-
debagni.pr.it

Scarichi Industriali Emilia
Ns. rif.: RT011531-2019 del 19/03/2019
RT020064-2021 del 05/05/2021
Vs. rif.: SUAP 137/2019

Pc Spett.le
ARPAE SAC Parma
aopr@cert.arpa.emr.it

Oggetto: Parere di conformità ditta Cav. Umberto Boschi Spa – LESIGNANO DE BAGNI.

In allegato alla presente si trasmette il parere di conformità relativo allo scarico S1 in pubblica fognatura della ditta in oggetto al fine dell'espressione, da parte del Comune, degli atti di competenza per l'istanza di AUA.

Gli scarichi S2 ed S3, costituiti da acque meteoriche di piazzale e copertura prevedono quale recapito il corpo idrico superficiale e pertanto non di competenza della Scrivente.

A conclusione del procedimento di emissione dell'Autorizzazione Ambientale Unica copia della stessa dovrà essere trasmessa alla scrivente Azienda, quale Gestore del Servizio Idrico Integrato, per l'effettuazione dell'attività di competenza, di controllo e gestione degli scarichi industriali in pubblica fognatura.

Si precisa infine che tutta la corrispondenza inerente la Società dovrà essere inviata alla sede di Strada S. Margherita, 6/A – 43123 – Parma.

A disposizione per ulteriori chiarimenti si porgono distinti saluti.

SERVIZIO IDRICO
Ing. G. Gnocchi



Scarichi Industriali Emilia

IRETI S.p.A.
Sede legale:
Via Piacenza, 54 – 16138 Genova

Registro imprese di Genova,
C.F. 01791490343
Capitale Sociale Euro 196.832.103.00 i.v.
REA: GE-481595 (CCIAA GE)

Società a Socio unico
Società partecipante al Gruppo IVA Iren
Partita IVA del Gruppo 02863660359

Società sottoposta a direzione
e coordinamento dell'unico socio Iren S.p.A.
C.F. 07129470014

Pec: ireti@pec.ireti.it
ireti.it
T010 5586664

Via Piacenza 54
16138 **Genova**
F010 5586284

Strada Pianezza 272/A
10151 **Torino**
F011 0703539

Via Schiantapetto 21
17100 **Savona**
F019 84017220

Strada S.Margherita 6/A
43123 **Parma**
F0521 248262

Strada Borgoforte 22
29122 **Piacenza**
F0523 615297

Via Nubi di Magellano 30
42123 **Reggio Emilia**
F0522 286246

Protocollo RT010766-2021-P del 20/05/2021

Scarichi Industriali Emilia

Ns. rif.: RT011531-2019 del 19/03/2019

RT020064-2021 del 05/05/2021

Vs. rif.: SUAP 137/2019

Oggetto: PARERE DI CONFORMITA' ALLO SCARICO ditta Cav. Umberto Boschi Spa

**PARERE DI CONFORMITA' ALLO SCARICO IN PUBBLICA FOGNATURA PER ACQUE
REFLUE INDUSTRIALI.**

V I S T A

la richiesta pervenuta presentata dalla Ditta Cav. Umberto Boschi Spa con sede legale in Felino - Via Aldo Moro n. 3/A, relativamente all' insediamento sito in LESIGNANO DE BAGNI – Parma – Via Cavo n. 18;

- il Decreto Legislativo n. 152 del 03/04/2006 e s.m.i;
- il Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 1053 del 09/06/2003;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 286 del 14/02/2005;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 1860 del 18/12/2006;
- la Deliberazione n. 6 del 29/08/11 di ATO2: "Regolamento del servizio di fognatura e depurazione";
- l'Accordo di programma per il Distretto del prosciutto di cui alla Deliberazione di Giunta Regionale n. 352 del 08/02/2010;
- lo schema di deroga firmato e sottoscritto dai rappresentanti del Comitato di attuazione dell'Accordo del 28/02/2011 pervenuto dalla Regione Emilia Romagna;
- la Deliberazione n. 3 del 21/03/2011 di ATO2: "Accordo di programma finalizzato all'adeguamento alla normativa vigente degli scarichi di acque reflue nel distretto del prosciutto. Limiti di accettabilità scarichi reflui industriali in pubblica fognatura degli stabilimenti afferenti il territorio interessato";
- la Deliberazione n. 15 del 06/09/2012 di ATO2: "Accordo di programma finalizzato all'adeguamento alla normativa vigente degli scarichi di acque reflue nel distretto del prosciutto. Nuovi limiti di accettabilità scarichi reflui industriali in pubblica fognatura degli stabilimenti afferenti il territorio interessato";
- Il D.P.R. n. 59 del 13/03/2013;

P R E M E S S O

- che la pubblica fognatura interessata risulta essere provvista di impianto di trattamento;
- che i reflui terminali confluiscono al depuratore di LANGHIRANO;

IRETI S.p.A.

Sede legale:
Via Piacenza, 54 – 16138 Genova

Registro imprese di Genova,
C.F. 01791490343
Capitale Sociale Euro 196.832.103.00 i.v.
REA: GE-481595 (CCIAA GE)

Società a Socio unico
Società partecipante al Gruppo IVA Iren
Partita IVA del Gruppo 02863660359

Società sottoposta a direzione
e coordinamento dell'unico socio Iren S.p.A.
C.F. 07129470014

Pec: ireti@pec.ireti.it
ireti.it
T010 5586664

Via Piacenza 54
16138 **Genova**
F010 5586284

Strada Pianezza 272/A
10151 **Torino**
F011 0703539

Via Schiantapetto 21
17100 **Savona**
F019 84017220

Scarichi Industriali Emilia

Strada S.Margherita 6/A
43123 **Parma**
F0521 248262

Strada Borgoforte 22
29122 **Piacenza**
F0523 615297

Via Nubi di Magellano 30
42123 **Reggio Emilia**
F0522 286246

- che l'insediamento interessato svolge attività di PROSCIUTTIFICIO INDUSTRIALE; corrispondente all'attività prevista dalla Delibera Regionale n. 1480/2010: **Reg. Salumifici - Produzione Salumi Crudi** per un numero annuo di giorni lavorati pari a 260;
- che lo scarico in oggetto risulta costituito da acque dei servizi igienici, di condensa, di lavaggio prosciutti e di lavaggio locali ed attrezzature classificate come acque reflue INDUSTRIALI;
- che le acque reflue prima dell'immissione in pubblica fognatura vengono sottoposte a trattamento tramite: Vasche di decantazione grassi;

SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

al rilascio dell'autorizzazione allo scarico nella pubblica fognatura nel rispetto delle sottoelencate prescrizioni:

- 1) **Il pozzetto di ispezione dovrà essere di tipo regolamentare e tale da consentire un agevole e corretto campionamento del refluo. Dovrà essere reso accessibile al personale di Ireti Spa addetto ai controlli ai sensi dell'art. 28 del Regolamento del servizio di fognatura e depurazione.**
- 2) Le acque prelevate da fonti autonome dovranno essere quantificate tramite apposito strumento di misura collocato in posizione idonea secondo quanto disposto all'art. 12 del Regolamento del Servizio di fognatura e depurazione. Qualora il volume prelevato non venga interamente scaricato, la determinazione dei volumi scaricati dovrà essere oggettivata mediante l'installazione di contatori differenziali o allo scarico opportunamente installati, a cura del titolare dello scarico e giudicati idonei da Ireti Spa.
- 3) Gli effluenti prodotti nei processi produttivi e non rispondenti ai limiti massimi indicati dovranno essere trattati a cura e spese del titolare dello scarico.
- 4) I limiti di accettabilità stabiliti dalla presente autorizzazione non potranno in alcun caso essere conseguiti mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo.
- 5) E' vietato, ai sensi di quanto previsto all'art. 14 del Regolamento del servizio di fognatura e depurazione, lo scarico di reflui ed altre sostanze incompatibili col sistema biologico di depurazione e potenzialmente dannosi per i manufatti fognari e/o pericolosi per il personale addetto alla manutenzione.
- 6) Potranno essere scaricati in pubblica fognatura esclusivamente gli effluenti oggetto del presente parere e soggetti a misura, salvo permessi straordinari concessi.
- 7) **E' vietata l'immissione in pubblica fognatura di grassi e sostanze solide derivanti dalla lavorazione.**
- 8) I sistemi adottati per il trattamento degli scarichi idrici dovranno essere mantenuti con opportuna periodicità. La documentazione relativa alle opere di manutenzione ordinaria e straordinaria dovrà essere tenuta a disposizione per i controlli da parte dell'autorità competente.

Scarichi Industriali Emilia

IRETI S.p.A.
Sede legale:
Via Piacenza, 54 – 16138 Genova

Registro imprese di Genova,
C.F. 01791490343
Capitale Sociale Euro 196.832.103.00 i.v.
REA: GE-481595 (CCIAA GE)

Società a Socio unico
Società partecipante al Gruppo IVA Iren
Partita IVA del Gruppo 02863660359

Società sottoposta a direzione
e coordinamento dell'unico socio Iren S.p.A.
C.F. 07129470014

Pec: ireti@pec.ireti.it
ireti.it
T010 5586664

Via Piacenza 54
16138 **Genova**
F010 5586284

Strada Pianezza 272/A
10151 **Torino**
F011 0703539

Via Schiantapetto 21
17100 **Savona**
F019 84017220

Strada S.Margherita 6/A
43123 **Parma**
F0521 248262

Strada Borgoforte 22
29122 **Piacenza**
F0523 615297

Via Nubi di Magellano 30
42123 **Reggio Emilia**
F0522 286246

- 9) I fanghi prodotti negli impianti di depurazione, siano questi a matrice prevalentemente organica oppure inorganica, devono essere smaltiti correttamente secondo le normative vigenti in materia e non possono essere scaricati in pubblica fognatura.
- 10) **Il volume giornaliero massimo scaricabile è fissato in 45 mc.**
- 11) **Il volume annuo massimo scaricabile è fissato in 11.000 mc.**
- 12) **Gli effluenti in oggetto, scaricati in pubblica fognatura, dovranno rispettare i limiti fissati dalla Tab. 3 all. 5 del D.Lgs. 152/06, colonna scarichi in fognatura, ad eccezione dei sott'indicati parametri per i quali si deroga rispettivamente ai valori:**

Parametro	Valore	Unità di misura
Solidi Sospesi Totali	2000	mg/l
BOD₅	1500	mg/l
COD	3000	mg/l
Cloruri	3500	mg/l
Grassi e oli animali/vegetali	500	mg/l
Fosforo totale	60	mg/l

- 13) Qualora dovessero registrarsi stati di fermo impianto o di parziale avaria sulla rete di raccolta e trattamento delle acque reflue o altri problemi nella lavorazione connessi allo scarico in pubblica fognatura, **dovrà esserne data tempestiva comunicazione, tramite fax, al n° 0521/248946**, indicando il tipo di guasto o problema accorso, i tempi presunti per il ripristino dell'impianto, le modalità adottate al fine di evitare, anche temporaneamente, lo scarico di un refluo non corrispondente ai limiti tabellari indicati al punto precedente.

Ireti Spa si riserva il diritto di modificare in tutto o in parte e di integrare le prescrizioni tecniche di cui ai punti precedenti, per necessità di servizio del gestore o nuove acquisizioni tecnico-normative.

Tali modificazioni saranno portate a conoscenza della Ditta in oggetto ed alla stessa verrà concesso un congruo termine temporale per l'adeguamento.

Per quanto non espressamente previsto nel presente parere di conformità si rimanda al rispetto delle norme contenute nel Regolamento del servizio di fognatura e depurazione.

Ai sensi dell'art. 128, comma 2° del D. Lgs.152/06, i tecnici del gestore del SII sono autorizzati ad effettuare il controllo degli scarichi allacciati alla pubblica fognatura, mediante sopralluoghi ed ispezioni all'interno degli insediamenti.

SERVIZIO IDRICO
Ing. G. Gnocchi



Scarichi Industriali Emilia

IRETI S.p.A.
Sede legale:
Via Piacenza, 54 – 16138 Genova

Registro imprese di Genova,
C.F. 01791490343
Capitale Sociale Euro 196.832.103.00 i.v.
REA: GE-481595 (CCIAA GE)

Società a Socio unico
Società partecipante al Gruppo IVA Iren
Partita IVA del Gruppo 02863660359

Società sottoposta a direzione
e coordinamento dell'unico socio Iren S.p.A.
C.F. 07129470014

Pec: ireti@pec.ireti.it
ireti.it
T010 5586664

Via Piacenza 54
16138 **Genova**
F010 5586284

Strada Pianezza 272/A
10151 **Torino**
F011 0703539

Via Schiantapetto 21
17100 **Savona**
F019 84017220

Strada S.Margherita 6/A
43123 **Parma**
F0521 248262

Strada Borgoforte 22
29122 **Piacenza**
F0523 615297

Via Nubi di Magellano 30
42123 **Reggio Emilia**
F0522 286246

Allegato 2

FRONTESPIZIO PROTOCOLLO GENERALE

AOO: AOOAUSLPR
REGISTRO: Protocollo generale
NUMERO: 0065307
DATA: 27/09/2021
OGGETTO: PRATICA SUAP 137/2019 SALUMIFICIO CAV. UMBERTO BOSCHI - COMUNE DI LESIGNANO DE' BAGNI

SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE DA:

Natalia Sodano

CLASSIFICAZIONI:

- [04-02-01]

DOCUMENTI:

File	Firmato digitalmente da	Hash
PG0065307_2021_Lettera_firmata.pdf	Sodano Natalia	B0F2D39DDC214F56EEE2A941DB9EBB6 71614FB97A95045AC0F0B3CFD9E9BA1D5



Comune Di Lesignano De' Bagni -
Comune Di Lesignano De' Bagni
protocollo@postacert.comune.
lesignano-debagni.pr.it

Agenzia Regionale Per La
Prevenzione, L'Ambiente E L'Energia
Dell'Emilia Romagna - Sezione
Provinciale Di Parma
aopr@cert.arpa.emr.it

OGGETTO: PRATICA SUAP 137/2019 SALUMIFICIO CAV. UMBERTO BOSCHI - COMUNE DI
LESIGNANO DE' BAGNI

In riferimento alla domanda di AUA della ditta CAV. UMBERTO BOSCHI S.P.A. per lo stabilimento sito in
Comune di Lesignano de' Bagni Via Cavo, 18 loc. San Michele Cavana;

esaminata la documentazione allegata e le integrazioni pervenute in data 12.08.2021 e tenuto conto che:

- la ditta svolge attività di lavorazione e stagionatura prosciutti,
- l'istanza riguarda il rinnovo dell'autorizzazione allo scarico, la modifica sostanziale dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera e del nulla/osta di impatto acustico,
- il progetto prevede la modifica dell'emissione E1 relativa alle caldaie per la produzione di acqua calda ad uso di riscaldamento e asciugatura, la dismissione dell'emissione E2, l'inserimento delle nuove emissioni E5, E6 ed E7 relative rispettivamente ai cogeneratori 1 e 2 e alla macchina lavaggio attrezzature;


preso atto di quanto dichiarato dal tecnico incaricato nella valutazione di impatto acustico in merito alla
compatibilità dell'intervento proposto,

si esprime, per quanto di competenza, parere favorevole sulla pratica in oggetto.

Distinti saluti.

Firmato digitalmente da:

Natalia Sodano



Responsabile procedimento:
Lucia Reverberi

Lucia Reverberi
Str. Organiz. Terr. S.I.S.P. SUD-EST

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI PARMA
Sede legale: Strada del Quartiere n. 2/A 43125 Parma
Tel: +39 0521.393111 - Fax: +39 0521.282393
Codice Fiscale e Partita IVA: 01874230343

Allegato 3



COMUNE DI LESIGNANO DE' BAGNI
USO E ASSETTO DEL TERRITORIO

Piazza G. Marconi, 1
43037 Lesignano de' Bagni (PR)
Cod. Fisc.e Part.IVA 00167930346
Tel. 0521 850214 - 850214 fax 0521 850845



LESIGNANO DE' BAGNI, 1.10.2021

rot. n.

Spett.

A.R.P.A.E. SAC
PEC aoopr@cert.arpa.emr.it

Spett.

AZIENDA USL
Distretto Sud Est
Servizio di Igiene Pubblica
LANGHIRANO
PEC suaplanghirano@pec.ausl.pr.it

IRETI SPA

Gestione Tecnica Scarichi Industriali
PEC: ireti@pec.ireti.it

Oggetto: D.P.R. n°59/2013 – Istanza di Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.)
Parere di conformità per matrici: “scarico di acque reflue” ed “impatto acustico”
Ditta Salumificio Cav. Umberto Boschi. sito in Lesignano De' Bagni Via Cavo 18.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

VISTA la richiesta parere per Autorizzazione Unica Ambientale – scheda settoriale relativa allo scarico di acque reflue in fognatura comunale, e suoi allegati, pervenuta da ARPAE 0019/9692, relativa alla Ditta Salumificio Cav. Umberto Boschi S.P.A. legalmente rappresentata al Sig. Umberto Boschi;

PRESO ATTO che nel rispetto dei termini di istruttoria, il parere di competenza è richiesto entro 02/10/2021;

SCARICO DI ACQUE REFLUE

VISTI:

- il Regolamento del Servizio di Fognatura e Depurazione approvato dall'Agenzia di Ambito per i Servizi Pubblici di Parma (A.T.O.2), con Deliberazione Assembleare n. 6 del 29/08/2011 e le norme vigenti in materia;
- la successiva deliberazione del Consiglio d'Ambito ATERSIR n. 15 del 06/09/2012 – con oggetto “accordo di programma finalizzato all'adeguamento alla normativa vigente degli scarichi di acque reflue nel Distretto del Prosciutto di Parma: Nuovi limiti di accettabilità scarichi acque_reflue industriali in pubblica fognatura provenienti dagli stabilimenti esistenti in territorio interessato”;

PRESO ATTO:

- che lo scarico S1 reflui provenienti dall'insediamento in oggetto confluiscono presso l'impianto di Mulazzano Ponte il quale a sua volta, per la depurazione recapita i reflui all'impianto di depurazione di Cascinapiano di Langhirano;
- che gli scarichi S2 e S3 costituite da acque meteoriche di piazzale e copertura scaricano in corpo idrico superficiale;
- che l'insediamento svolge attività di lavorazione e stagionatura prosciutti e che lo scarico è costituito da servizi igienici, lavaggio locali ed attrezzature, nonché dal processo di lavorazione, classificato come acque reflue industriali, ai sensi dell'art. 5 del Regolamento per il servizio di fognatura e depurazione e dell'art. 74 del D.lgs. n°152/2006;

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

Al rilascio della Autorizzazione Unica Ambientale per la sezione settoriale "scarichi acque reflue di cui al capo II^a del titolo IV^a della sezione II^a della Parte Terza del D.lgs. n°152/2006", per lo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura alla Ditta Cav. Umberto Boschi S.p.a., derivanti dall'insediamento posto in Lesignano De' Bagni – Via Cavo 18 nel rispetto delle prescrizioni contenute nel parere di competenza di IRETI, prot. RT010766-2021-P in data 20/05/2021, in qualità di gestore del servizio idrico integrato per quanto riguarda lo scarico S1;

Per gli scarichi S2 e S3 nel rispetto delle prescrizioni del parere di competenza di ARPAE;

IMPATTO ACUSTICO:

VISTA inoltre la scheda settoriale relativa alla matrice: IMPATTO ACUSTICO e suoi allegati si comunica che NULLA OSTA al rilascio della Autorizzazione Unica Ambientale per la sezione settoriale matrice rumore, nel rispetto del parere espresso da A.R.P.A.

Responsabile
del Settore Uso e Assetto del Territorio
(GEOM. ANTONELLA VESCOVI)
(documento firmato digitalmente)

Allegato 4



COMUNE DI LESIGNANO DE' BAGNI
USO E ASSETTO DEL TERRITORIO

Piazza G. Marconi, 1
43037 Lesignano de' Bagni (PR)
Cod. Fisc.e Part.IVA 00167930346
Tel. 0521 850214 - 850214 fax 0521 850845



LESIGNANO DE' BAGNI, 21.12.2021

prot. n.

Spett.

A.R.P.A.E. SAC
PEC aopr@cert.arpa.emr.it

A.R.P.A.E. ST
PEC aopr@cert.arpa.emr.it

Spett.
AZIENDA USL
Distretto Sud Est
Servizio di Igiene Pubblica
LANGHIRANO
PEC suaplanghirano@pec.ausl.pr.it

IRETI SPA
Gestione Tecnica Scarichi Industriali
PEC: ireti@pec.ireti.it

AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE DELL'AMBIENTE E L'ENERGIA DELLA REGIONE LIGURIA
Data: 21/12/2021 12:50:24 PG/2021/0195880

**OGGETTO: D.P.R. n°59/2013 – Istanza di Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.)
Parere di conformità per matrici: “EMISSIONI IN ATMOSFERA”
Ditta Salumificio Cav. Umberto Boschi. sito in Lesignano De' Bagni Via
Cavo 18 SUAP 137/2019.**

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

VISTA la richiesta parere per Autorizzazione Unica Ambientale – scheda settoriale relativa allo scarico di acque reflue in fognatura comunale, e suoi allegati, pervenuta da ARPAE 019/9692, relativa alla Ditta Salumificio Cav. Umberto Boschi S.P.A. legalmente rappresentata dal Sig. Umberto Boschi;

PRESO ATTO che nel rispetto dei termini di istruttoria, il parere di competenza è stato espresso in data 1.10.2021 con prot. n. 8223, ma era priva del parere di emissioni in atmosfera;

Con il presente ad integrazione del precedente invio del 1.10.2021, si esprime parere relativamente alla matrice:

EMISSIONE IN ATMOSFERA:

VISTI:

- il D.lgs. 152/2006 – Parte Quinta “Tutela dell’aria e riduzione delle Emissioni in Atmosfera”;

- la Legge 26/90 – Tutela della denominazione di origine “Prosciutto di Parma” per quanto di competenza si

PARERE FAVOREVOLE

sotto l’aspetto della compatibilità urbanistica

Responsabile
del Settore Uso e Assetto del Territorio
(GEOM. ANTONELLA VESCOVI)
(documento firmato digitalmente)

Allegato 5

Rif prot. Arpae PGPR/2021/45274
Sinadoc 2019/9692

(inviata con posta interna)

Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC)
Arpae - Parma

Oggetto: D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59 – Istanza di Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) Ditta CAV. UMBERTO BOSCHI SPA per l'unità produttiva di Lesignano Dè Bagni, via Cavo n. 18. Relazione tecnica.

Trattasi di richiesta di AUA ai sensi del D.P.R. 59/2013 e s.m.i. presentata dalla ditta CAV. UMBERTO BOSCHI stabilimento sito in via Cavo n. 18, Comune di Lesignano Dè Bagni.

La Ditta svolge attività di lavorazione carne per la produzione di prosciutti crudi, e successiva stagionatura.

La quantità di materia prima lavorata annualmente è dichiarata pari a 4.047 t.

Relativamente alle matrici ambientali coinvolte si relaziona quanto segue.

Matrice acque di scarico:

L'insediamento è caratterizzato dai seguenti punti di scarico:

S1 - acque reflue industriali recapitanti in Pubblica Fognatura comunale depurata.

La Ditta è autorizzata allo scarico di acque reflue industriali Pratica SUI 167/2012 con atto del 08/01/2013 rilasciato dal Comune di Lesignano Dè Bagni la cui scadenza risulta essere il 08/01/2017.

Per lo scarico S1 si dichiara che nulla è cambiato rispetto a quanto precedentemente autorizzato.

Si prende atto del PARERE DI CONFORMITA' ALLO SCARICO da parte di IRETI SPA Prot. RT 010766-2021-P del 20/05/2021, quale Ente Gestore del servizio di Fognatura e Depurazione.

Ai sensi della normativa vigente in materia il **parere Arpa non è dovuto**.

S – acque reflue meteoriche generate dal dilavamento di coperture ed aree cortilive recapitanti ed acque reflue industriali di condensa degli impianti di raffrescamento dei locali di lavorazione della carne recapitanti in acque superficiali Torrente Parma.

Il punto di scarico S è generato dai contributi della medesima tipologia di scarico di S2 ed S3, come si evince dalla TAV 10 del 14/09/2021 facente parte la documentazione di *integrazioni volontarie* presentate dalla Ditta, e trasmesse dal SUAP del Comune di Lesignano dè Bagni con prot n. 8695 del 15/10/2021.

La Ditta dichiara che le aree cortilive sono adibite esclusivamente a parcheggio e al transito di automezzi, pertanto escluse dall'applicazione della D.G.R. 286/2005 e D.G.R. 1860/2006, pertanto non soggette a regime autorizzatorio. Tuttavia le due differenti reti fognarie sono dotate di impianti di dissabbiatura e disoleazione.

Per lo scarico S si dichiara che nulla è cambiato rispetto a quanto precedentemente autorizzato.

Visto il Dlgs 03 aprile 2006, n° 152 e s.m.i.
 vista la Deliberazione della Giunta Regionale 14/02/2005 n° 286;
 visto il Regolamento del Servizio di Fognatura e depurazione – ATO2 Parma;
 vista la delibera regionale 1053/2003;
 vista la Deliberazione della Giunta Provinciale n. 703/2011;

Questo Servizio limitatamente alle proprie competenze, e fatti salvi i diritti di terzi, esprime parere favorevole all'autorizzazione allo scarico in acque superficiali ACQUE REFLUE INDUSTRIALI "S" nel rispetto delle condizioni sotto indicate:

1. I reflui immessi in acque superficiali dovranno risultare conformi ai limiti di accettabilità indicati nella Tabella 3, Allegato 5 al D.lgs N° 152/2006 e s.m.i. (scarico in acque superficiali);
2. la Ditta dovrà mantenere presso l'attività il cui scarico è autorizzato, a disposizione degli organi di controllo un apposito registro indicante ogni singolo intervento di gestione, monitoraggio, manutenzione ordinaria periodica e/o straordinaria effettuato sulla rete fognaria, sul sistema di trattamento e sullo scarico. Le modalità di compilazione del registro dovranno essere conformi alle indicazioni contenute nel punto B della Deliberazione della Giunta Provinciale n. 703/2011;
3. dovrà essere redatta una relazione annuale riassuntiva firmata dal responsabile tecnico e dal titolare dello scarico riguardante il funzionamento degli impianti di depurazione e gli interventi compiuti nel corso dell'anno precedente nonché il quantitativo e la destinazione dei fanghi o comunque residui prodotti dall'impianto di depurazione. Tale relazione annuale dovrà essere inserita nel registro di manutenzione/gestione di cui al punto 3. In alternativa le operazioni effettuate dovranno essere indicate direttamente nel sopra detto registro secondo le modalità descritte al punto C della Deliberazione della Giunta Provinciale n. 703/2011;
4. l'allontanamento dei fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti dovrà essere effettuata da Ditte autorizzate nel rispetto delle disposizione contenute nella parte IV[^] del D.Lgs 152/2006 e s.m.i.

Emissione in atmosfera:

Dall'esamina della documentazione in oggetto, relativa alla modifica sostanziale dell' A.U.A. rilasciata con Atto n. 322/2022 del 27/04/2012 di seguito si esprime la valutazione di competenza in relazione alla modifica proposta.

La Ditta ha presentato cautelativamente una relazione contenente il calcolo del saldo emissivo ai sensi dell'art. 17 della LR 26/2004, sebbene il Comune di Lesignano de' Bagni non risulti soggetto a piani di risanamento della qualità dell'aria. L'esito del calcolo del saldo emissivo conferma un contenimento delle emissioni di NOx e PM10 legato all'efficienza del processo cogenerativo e alla sostituzione del contributo emissivo globale legato alla produzione di energia elettrica attraverso l'auto produzione;

In sintesi la seguente tabella illustra il computo emissivo di confronto tra ante e post operam:

	NOx (g/anno)	PM10 (g/anno)	CO (g/anno)
ante	3984723	249837	1739250

post	2486290	168603	1126891
saldo	-1498433	-81234	-612359

Considerato che:

1. la Ditta risulta autorizzata con Provvedimento N.322/2022 del 27/04/2012
2. l'attività industriale prevede "**Prosciuttificio industriale**";
3. la scelta ed efficienza degli interventi o degli impianti di abbattimento sono idonei;
4. è stato verificato che le emissioni rispettano anche quanto stabilito dal "Piano di Tutela e Risanamento della Qualità dell'Aria" approvato con Delibera del Consiglio Provinciale n. 29 del 28/03/2007;
5. l'istanza è stata valutata anche in base alla L. 26/90 sulla Tutela della denominazione di origine "Prosciutto di Parma";
6. è stato verificato che la ditta non rientra tra quelle indicate nella parte II , dell'Al. III della Parte V del D.Lgs.152/2006 (emissioni di C.O.V.) poiché non supera le soglie di consumo ivi indicate;
7. è stata verificata la presenza di impianti definiti scarsamente rilevante agli effetti dell'inquinamento atmosferico, ma che sono soggetti al rispetto dei limiti previsti nel "Piano di Tutela e Risanamento della Qualità dell'Aria" approvato con Delibera del Consiglio Provinciale n. 29 del 28/03/2007 e al rispetto dei limiti previsti nella Delibera della Giunta Regionale 28/12/2009 n. 2236, ai sensi dell'art. 272 comma 1 e dell'art. 271 comma 3 del D.Lgs 152/06 s.m.i. e più precisamente:

EMISSIONE E01 - N.2 CALDAIA A GAS A CONDENSAZIONE (474 kW cad.)

Ossidi di azoto (espressi come NO2):	350	mg/Nm3
Ossidi di carbonio:	100	mg/Nm3
I valori di emissione degli inquinanti si riferiscono ad un tenore di ossigeno del 3% negli effluenti gassosi secchi normalizzati a 273°K e 101.3 kPa.		

si ritiene che

la ditta Salumificio Cav.Umberto Boschi spa, il cui Gestore è il Sig. Umberto Boschi, con sede legale in via Aldo Moro 3/A a Felino (PR) e impianti siti in via Cavo 18, Comune di Lesignano dè Bagni debba rispettare tutte le prescrizioni ed i valori minimi di emissione stabiliti direttamente dalla normativa statale o regionale, emanati rispettivamente ai sensi dell'art. 271, commi 1), 3), 4), 5), 14) del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., subordinandola alle seguenti ulteriori disposizioni:

EMISSIONE E02 eliminata

EMISSIONE E03: - “MACCHINA LAVAGGIO ATTREZZATURE E PROSCIUTTI”.

Gli effluenti gassosi provenienti da tali fasi lavorative devono essere captati nel miglior modo possibile in atmosfera, e l'altezza di emissione non deve essere inferiore ai 12 metri.

Oltre ad osservare quanto sopra devono essere rispettati i seguenti limiti:

Portata massima tal quale:	2500	Nm3/h
Durata ore/giorno:	16	h
Durata giorni/anno:	260	giorni
Altezza minima:	13	m
I valori di emissione degli inquinanti si riferiscono agli effluenti gassosi secchi normalizzati a 273°K e 101.3 kPa.		

EMISSIONE E04: - “MACCHINA LAVAPROSCIUTTI”.

Gli effluenti gassosi provenienti da tali fasi lavorative devono essere captati nel miglior modo possibile in atmosfera, e l'altezza di emissione non deve essere inferiore ai 12 metri.

Oltre ad osservare quanto sopra devono essere rispettati i seguenti limiti:

Portata massima tal quale:	2500	Nm3/h
Durata ore/giorno:	8	h
Durata giorni/anno:	260	giorni
Altezza minima:	13	m
I valori di emissione degli inquinanti si riferiscono agli effluenti gassosi secchi normalizzati a 273°K e 101.3 kPa.		

EMISSIONE E05: - “COGENERATORE” (165 kW) - Nuova emissione.

Gli effluenti gassosi provenienti da tali fasi lavorative devono essere captati nel miglior modo possibile in atmosfera.

Oltre ad osservare quanto sopra devono essere rispettati i seguenti limiti:

Durata ore/giorno:	24	h
Durata giorni/anno:	260	giorni
Altezza minima:	15	m
Ossidi di azoto (espressi come NO2):	500	mg/Nm3

Ossidi di carbonio:	650	mg/Nm3
mat. particolare	130	mg/Nm3
I valori di emissione degli inquinanti si riferiscono ad un tenore di ossigeno del 5% negli effluenti gassosi secchi normalizzati a 273°K e 101.3 kPa.		

EMISSIONE E06: - “COGENERATORE” (165 kW) - Nuova emissione.

Gli effluenti gassosi provenienti da tali fasi lavorative devono essere captati nel miglior modo possibile in atmosfera.

Oltre ad osservare quanto sopra devono essere rispettati i seguenti limiti:

Durata ore/giorno:	24	h
Durata giorni/anno:	260	giorni
Altezza minima:	15	m
Ossidi di azoto (espressi come NO2):	500	mg/Nm3
Ossidi di carbonio:	650	mg/Nm3
mat. particolare	130	mg/Nm3
I valori di emissione degli inquinanti si riferiscono ad un tenore di ossigeno del 5% negli effluenti gassosi secchi normalizzati a 273°K e 101.3 kPa.		

EMISSIONE E07: - “MACCHINA LAVAGGIO ATTREZZATURE”. Nuova emissione

Gli effluenti gassosi provenienti da tali fasi lavorative devono essere captati nel miglior modo possibile in atmosfera, e l'altezza di emissione non deve essere inferiore ai 12 metri.

Oltre ad osservare quanto sopra devono essere rispettati i seguenti limiti:

Portata massima tal quale:	2800	Nm3/h
Durata ore/giorno:	8	h
Durata giorni/anno:	260	giorni
Altezza minima:	15	m
I valori di emissione degli inquinanti si riferiscono agli effluenti gassosi secchi normalizzati a 273°K e 101.3 kPa.		

I valori limite di emissione sopra riportati come concentrazione sono stabiliti con riferimento al funzionamento dell'impianto nelle condizioni di esercizio più gravose e, salvo quanto diversamente disposto si intendono stabiliti come medie orarie.

Vista la tecnologia dell'impianto, per le emissioni E5,E6 si ritiene che:

- la **messa in esercizio dell'impianto** (accensione dell'impianto) debba essere comunicata con un anticipo di almeno 15 gg;
- terminata la fase di messa a punto e collaudo, che deve avere una durata non superiore a 5 giorni, il Gestore procede alla messa a regime degli impianti;
- il periodo rappresentativo delle condizioni di esercizio dell'impianto (art. 269 comma 6 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.) è valutato pari a 10 giorni. Il numero di campionamenti ed analisi alle emissioni quale strumento di controllo può essere limitato alla prima verifica positiva, poiché trattasi di impianti a tecnologia consolidata;
- entro la data fissata in autorizzazione il Gestore comunica i dati relativi ai controlli svolti.

La comunicazione di messa in esercizio degli impianti ed i certificati analitici relativi alla messa a regime degli impianti dovranno essere inviati ad Arpae.

I monitoraggi da effettuarsi, ai sensi dell'art. 269 comma 4 b) D.L.gs. 152/06 e s.m.i., alle emissioni E1, debbono avere una periodicità annuale.

Per gli impianti del capitolo precedente, il Gestore mantiene la documentazione attestante il rispetto dei prescritti limiti a disposizione degli organi di controllo.

Resoconto istruttoria per inserimento catasto:

Generale	
Ragione sociale:	Salumificio Cav.Umberto Boschi spa
Partita IVA/Codice fiscale:	00145930343
Sede legale:	Via Aldo Moro 3/A - Felino (PR)
Gestore:	Umberto Boschi
Sede locale impianti:	Via Cavo 18 - Lesignano Dè bagni
Coordinate UTM X:	
Coordinate UTM Y:	

Attività sede locale (C.C.I.A.):	Prosciuttificio
Settore attività CRIAER:	4.1
Indicatori di attività	
Indicatore 1:	Prodotti finiti
Potenzialità massima dichiarata di Indicatore 1:	2472 ton
Indicatore 2:	Energia elettrica/gas metano
Parametri di esercizio	
Giorni/anno funzionamento:	260
Altezza media sbocco emissione:	15 m
Temperatura media emissioni:	376 K
Flussi emissivi annui per inserimento catasto emissioni kg/anno	
Ossidi di azoto (NOx):	2983
Monossido di carbonio (CO):	1850
Biossido di carbonio (CO2):	1658373
Materiale particolare:	256

Distinti saluti.

I Tecnici incaricati	La Responsabile del Distretto di Parma
Adele Villa – Gabriele Vara	Sara Reverberi

Documento firmato digitalmente

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.